

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 865)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964  
(V. Stampato n. 1776)*

**presentato dal Ministro della Finanze**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 1964*

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

ALLEGATO

*Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 27 ottobre 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che reca provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

VISTO il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1111, recante variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

VISTO il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 824, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1852 recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

VISTA la legge 21 febbraio 1963, n. 263, concernente la riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi in relazione anche alle deci-

sioni del Consiglio della Comunità Economica Europea per gli anzidetti prodotti compresi nell'elenco G annesso al trattato istitutivo della stessa Comunità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonchè sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiori od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata:

	per quintale
1) Oli minerali greggi, naturali . . . . .	L. 6.000
2) Oli leggeri e preparazioni:	
a) acqua ragia minerale . . . . .	L. 8.400
b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale . . . . .	» 10.685
c) benzina . . . . .	» 10.685
3) Oli medi e preparazioni:	
a) petrolio lampante . . . . .	L. 6.000
b) petrolio diverso da quello lampante . . . . .	» 10.685
4) Oli pesanti e preparazioni:	
a) oli da gas . . . . .	L. 12.400
b) oli combustibili speciali . . . . .	» 5.400
c) oli combustibili . . . . .	» 4.000
d) oli lubrificanti bianchi . . . . .	» 15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi . . . . .	» 12.400
5) Vasellina greggia . . . . .	L. 2.500
6) Vasellina diversa da quella greggia . . . . .	L. 5.680
7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia) . . . . .	L. 180
8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine . . . . .	L. 680
9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) . . . . .	L. 680
10) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . . . . .	L. 12.400

Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:

a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;

b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

c) le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, ottenute dal catrame di carbon fossile e dal debenzolaggio dei gas industriali, nelle quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici e che distillano in volume, comprese le perdite, a 270 °C 95 per cento o più, aventi un colore naturale uguale od inferiore al numero 5 secondo il metodo ASTM D 1500 o comunque colorate artificialmente;

d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella C allegata al presente decreto.

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300° C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

#### Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

#### Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Gli stessi prodotti sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ad eccezione di quelle concernenti i vincoli di circolazione e di deposito, le quali non si applicano ai prodotti specificati ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente articolo 1.

Ai prodotti di cui al terzo comma del medesimo articolo 1 si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilati ai fini dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

## Art. 4.

Le tabelle A, B e C, allegate alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificate con la legge 21 febbraio 1963, n. 263, e con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, sono sostituite con le tabelle A, B e C annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.

## Art. 5.

I prodotti petroliferi, di produzione nazionale o importati dall'estero, nei casi in cui siano destinati a subire le ulteriori lavorazioni previste dalla tabella A allegata al presente decreto, sono soggetti alle disposizioni concernenti il trasporto, la custodia ed il passaggio in lavorazione delle materie prime di cui agli articoli 8 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

## Art. 6.

La lettera b) del primo comma dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita dalla seguente:

« b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni ».

## Art. 7.

Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene, in quantità superiore a dieci quintali, i prodotti di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data predetta, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti per i quali è dovuto. La somma relativa deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invio di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

## Art. 8.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 7 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso articolo 7 o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

## Art. 9.

L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di perdita o di distruzione per causa di forza maggiore di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente dal diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta senza colpa dell'obbligato o del detentore.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma ».

## Art. 10.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

## Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il primo novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 23 ottobre 1964

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Il Presidente del Senato*

MERZAGORA

MORO - TREMELLONI - PIERACCINI - REALE -  
COLOMBO - MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

## TABELLA A

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA  
DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

## DENOMINAZIONE DELLA MERCE.

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

- 1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
- 2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
- 3) destinati alla lavorazione;
- 4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
- 5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli scisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi scisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

- 1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato;
- 2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;
- 3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 cavalli vapore e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 cavalli vapore e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) *Petrolio lampante:*

- 1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
- 2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:*

- a) Oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:
  - 1) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;
- b) Oli lubrificanti diversi da quelli bianchi:
  - 1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
  - 2) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
  - 3) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

- 1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
- 2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;

8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

*F) Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300 °C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300 °C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

3) destinati alla industria della calciocianamide;

4) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

*G) Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

*H) Prodotti petroliferi:*

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti nel ciclo della lavorazione.



## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale i prodotti petroliferi che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2) destinati alla produzione di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonché di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) prodotti petroliferi, anche se contenuti in altri prodotti, destinati alla flottazione dei minerali metallici;

4) destinati a subire un trattamento definito.

Per trattamento definito si intendono le seguenti operazioni:

- la distillazione sotto vuoto;
- la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- il cracking;
- il reforming;
- l'estrazione mediante solventi selettivi;
- il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;
- la polimerizzazione;
- l'alchilazione;
- l'isomerizzazione;
- la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti, che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);
- la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti;
- il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atmosfere ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio «hydrofinishing» o decolorazione);
- la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili;
- la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli lubrificanti.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti;

5) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti al precedente punto 4).

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi eventualmente ottenuti.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di 330 °C a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360 °C (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 grammi; 25 °C; 5''), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25 °C.

M) *Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 °C:*

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscela di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 °C:*

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegare nell'industria tessile.

P) *Miscela di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici;

4) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Q) *Vaselina greggia:*

destinata alla fabbricazione di vaselina raffinata e di paraffina.

R) *Miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, ottenute dal catrame di carbon fossile e dal debenzolaggio dei gas industriali, nelle quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici e che distillano in volume, comprese le perdite, a 270°C 95 per cento o più, aventi un colore naturale uguale od inferiore al numero 5 secondo il metodo ASTM D 1500 o comunque colorate artificialmente:*

- 1) destinate alla impregnazione del legno;
- 2) destinate alla produzione di erbicidi;
- 3) destinate alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
- 4) destinate al debenzolaggio dei gas industriali.

*Il Ministro delle finanze:* TREMELLONI

## TABELLA B

## PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE		Aliquota per quintale Lire
A) <i>Oli minerali greggi, naturali:</i>		
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . . . .		250 —
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene . . . . .		250 —
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1 . . . . .		250 —
B) <i>Benzina:</i>		
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza . . . . .		5.250 —
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).		
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:		
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;		
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;		
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . . .		5.250 —
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto . . . . .		5.250 —
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .		1.660 —
C) <i>Acqua ragia minerale:</i>		
impiegata nella fabbricazione di vernici . . . . .		4.200 —
D) <i>Petrolio lampante:</i>		
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .		4.000 —

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale Lire
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .	1.320 —
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico . . . . .	500 —
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . .	600 —
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
<b>E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:</b>	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari e reazione . . . . .	1.068,50
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	5.250 —
<b>F) Oli da gas:</b>	
1) da usare direttamente come combustibili . . . . .	5.400 —
<b>G) Oli da gas e oli combustibili speciali:</b>	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	3.000 —
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .	250 —
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . . .	250 —
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1 . . . . .	250 —
<b>H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:</b>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi . . . . .	250 —
b) semifluidi . . . . .	320 —
c) fluidi . . . . .	370 —
d) fluidissimi. . . . .	440 —
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .	250 —
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . . . . .	250 —
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1 . . . . .	250 —
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . .	250 —
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi . . . . .	2.000 —
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	2.000 —

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale Lire
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi . . . . .	175 —
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
I) <i>Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:</i>	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici . . . . .	4.200 —
L) <i>Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:</i>	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1 . . . . .	250 —

*Il Ministro per le finanze:* TREMELLONI

## TABELLA C

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI  
AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE  
E DELLA CORRISPONDENTE SOVRIMPOSTA DI CONFINE

## A) Oli minerali greggi, naturali:

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

- decantazione;
- desalificazione;
- disidratazione;
- stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;
- eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di rimetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;
- aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);
- ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) È equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla Tabella A, lettera E), punto 7, e lettera I), punto 4).

3) Per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM - D 158/59).

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

## B) Oli leggeri e preparazioni:

1) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità superiore a 21 °C.

2) *Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale:*

Si classificano come « benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità uguale od inferiore a 21 °C.

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni diverse, le une e le altre, da quelle di cui ai punti 1) e 2) e che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più.

C) *Oli medi e preparazioni:*1) *Petrolio lampante:*

Si classificano come « petrolio lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 per cento ed a 250 °C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è superiore a 21 °C.

2) *Petrolio diverso da quello lampante:*

Si classificano come « petrolio diverso da quello lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 per cento ed a 250 °C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 21 °C.

D) *Oli pesanti e preparazioni:*1) *Oli da gas:*

a) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento ed a 350 °C 85 per cento o più.

b) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non inferiore al numero 2,5 della scala del metodo ASTM D 1500 e una viscosità a 38 °C compresa fra 2 centistokes (1,14 gradi Engler) e 7,4 centistokes (1,6 gradi Engler).

2) *Oli combustibili:*

Si classificano come « oli combustibili » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento ed a 350 °C meno dell'85 per cento e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

– inferiore od uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfato è inferiore all'1 per cento e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

– oppure superiore od uguale ai valori della riga II, se il punto di scorrimento è superiore od uguale a 10 °C;

– oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti prodotti a 300 °C distillano, comprese le perdite, il 25 per cento o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 per cento in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C.

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C-VISCOSITÀ V

Colore C . . . . .	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più	
Viscosità V {	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650



Per viscosità *V* si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in centistokes.

Per colore diluito *C* si deve intendere il colore che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili deve essere naturale.

I. — *Oli combustibili speciali:*

Si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 °C più del 60 per cento;

II. — *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

Si considerano come « oli combustibili diversi da quelli speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 °C 60 per cento o meno.

III. — Per essere ammessi al trattamento degli « oli combustibili da usare direttamente, come combustibili nelle caldaie e nei forni » gli oli combustibili diversi da quelli speciali debbono avere le seguenti altre caratteristiche:

a) densi: viscosità a 50 °C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

b) semifluidi: viscosità a 50 °C superiore a 37,4 centistokes (5 gradi Engler) ma non a 93 centistokes (7 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 da accertarsi come sopra;

c) fluidi: viscosità a 50 °C da 21,2 centistokes (3 gradi Engler) a 37,4 centistokes (5 gradi Engler), limiti compresi, ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 da accertarsi come sopra;

d) fluidissimi: viscosità a 50 °C inferiore a 21,2 centistokes (3 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di millimetri 3 da accertarsi come sopra.

3) *Oli lubrificanti:*

Si classificano come « oli lubrificanti » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento e che non presentano le caratteristiche degli oli da gas e degli oli combustibili.

Si classificano, altresì, come « oli lubrificanti » gli oli pesanti e le preparazioni per i quali non è possibile determinare:

- o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C;
- o la viscosità cinematica a 50 °C;
- o il colore diluito *C*.

I) Si classificano come « oli lubrificanti bianchi » gli oli lubrificanti aventi colore uguale, meno intenso o più chiaro di quello di una soluzione acquosa di 25 milligrammi per litro di cromato neutro di potassio.

II) Si classificano come « oli lubrificanti diversi da quelli bianchi » gli oli lubrificanti che hanno un colore più intenso o più scuro di quello della soluzione di cui al precedente punto I).

E) *Vaselina:*

1) *Vaselina greggia:*

Si classifica come « vaselina greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

2) *Vaselina diversa da quella greggia:*

Si classifica come « vaselina diversa da quella greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione uguale od inferiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

F) *Paraffina:*1) *Paraffina greggia:*

Si classifica come « paraffina greggia » la paraffina che presenta un contenuto in olio uguale o superiore al 3,5 per cento in peso se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 centistokes oppure che presenta, allo stato fuso, una colorazione naturale superiore a 3 se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 centistokes.

2) *Paraffina diversa da quella greggia:*

Si classifica come « paraffina diversa da quella greggia » la paraffina che presenta caratteristiche diverse da quelle sopraindicate.

G) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15 °C non inferiore a 0,950, un distillato a 300 °C non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela degli oli combustibili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti oli combustibili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella.

I) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, anche se con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

L) Ove non sia diversamente stabilito nella presente tabella, i metodi di analisi da adottare per le singole determinazioni sono quelli specificati nelle note complementari al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI